

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Organizzazione**

**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Direzione Centrali Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 06/07/2009**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

**Circolare n. 83**

E, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali  
Ai Dirigenti centrali e periferici*

Allegati n. 1

**OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'INPS E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA E DELL'ARTIGIANATO (CONFIMPRESA), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCianti, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.**

**SOMMARIO: L'INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla Confimpresa verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.**

Il 22 maggio 2009, tra l'INPS e la Confimpresa è stata stipulata una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all'Associazione stessa, a mezzo del mod. F24.

Nel trasmettere, in allegato, il testo dell'atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:

1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: "quota associativa Confimpresa";
2. l'entità del rimborso spese, che la Confimpresa verserà all' INPS per l'espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
3. l'Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
4. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
5. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confimpresa, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali;
6. la convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della Confimpresa, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Si precisa che la Confimpresa ha sede legale in Via P. Gobetti, 27- 40129 Bologna. Il C/C bancario sul quale verranno accreditati i contributi associativi, verrà comunicato con successivo messaggio.

IL Direttore generale  
Crecco

[Allegato N.1](#)